

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 5 marzo 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal do Comércio de Lisboa — Portogallo) — Estado português/Banco Privado Português SA, in liquidazione, Massa Insolvente do Banco Privado Português SA, in liquidazione

(Causa C-667/13) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Aiuti di Stato — Garanzia statale associata ad un mutuo — Decisione 2011/346/UE — Questioni vertenti sulla validità — Ricevibilità — Articolo 107, paragrafo 1, TFUE — Motivazione — Pregiudizio per gli scambi tra gli Stati membri — Articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE — Grave turbamento dell'economia di uno Stato membro)

(2015/C 138/21)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal do Comércio de Lisboa

Parti

Ricorrente: Estado português

Convenuti: Banco Privado Português SA, in liquidazione, Massa Insolvente do Banco Privado Português SA, in liquidazione

Dispositivo

Dall'esame delle questioni pregiudiziali sollevate dal Tribunal do Comércio de Lisboa (Portogallo) non è emerso alcun elemento atto ad inficiare la validità della decisione 2011/346/UE della Commissione, del 20 luglio 2010, riguardante l'aiuto di Stato C 33/09 (ex NN 57/09, CP 191/09) al quale il Portogallo ha dato esecuzione in forma di garanzia statale a favore del BPP.

⁽¹⁾ GU C 93 del 29.3.2014.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 26 febbraio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Francia) — Les Laboratoires Servier SA /Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Ministre de l'Économie et des Finances

(Causa C-691/13) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Specialità medicinali per uso umano — Direttiva 89/105/CEE — Articolo 6, punto 2 — Compilazione di un elenco di specialità medicinali rimborsate dalle casse di assicurazione malattia — Modificazione delle condizioni di rimborso di una specialità medicinale in occasione del rinnovo del suo inserimento in tale elenco — Obbligo di motivazione)

(2015/C 138/22)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Les Laboratoires Servier SA

Resistenti: Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Ministre de l'Économie et des Finances

Dispositivo

L'articolo 6, punto 2, della direttiva 89/105/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, riguardante la trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei prezzi delle specialità medicinali per uso umano e la loro inclusione nei regimi nazionali di assicurazione malattia, dev'essere interpretato nel senso che l'obbligo di motivazione ivi previsto si applica con riguardo ad una decisione che rinnovi l'inserimento di un prodotto nell'elenco delle specialità medicinali coperte dal regime di assicurazione malattia, restringendone tuttavia il rimborso ad una determinata categoria di pazienti.

(¹) GU C 85 del 22.3.2014.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 26 febbraio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof — Austria) — Wucher Helicopter GmbH, Euro-Aviation Versicherungs AG/Fridolin Santer

(Causa C-6/14) (¹)

(Rinvio pregiudiziale — Regolamento (CE) n. 785/2004 — Vettori aerei e esercenti di aeromobili — Assicurazioni — Requisiti — Nozioni di «passeggero» e di «membro dell'equipaggio» — Elicottero — Trasporto di un esperto in materia di distacco di valanghe mediante esplosivi — Danni subiti nel corso di un volo svolto nell'ambito di attività lavorativa — Risarcimento)

(2015/C 138/23)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti

Ricorrenti: Wucher Helicopter GmbH, Euro-Aviation Versicherungs AG

Resistente: Fridolin Santer

Dispositivo

- 1) L'articolo 3, lettera g), del regolamento (CE) n. 785/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004, relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili, dev'essere interpretato nel senso che l'occupante di un elicottero detenuto da un vettore aereo comunitario, trasportato sulla base di un contratto concluso tra il suo datore di lavoro e il vettore aereo medesimo ai fini dell'effettuazione di un compito particolare, come quello oggetto del procedimento principale, costituisce un «passeggero» ai sensi della disposizione stessa.
- 2) L'articolo 17 della Convenzione per l'unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale, conclusa a Montreal il 28 maggio 1999, sottoscritta dalla Comunità europea il 9 dicembre 1999 sulla base dell'articolo 300, paragrafo 2, CE e approvata a nome della medesima con decisione 2001/539/CE del Consiglio, del 5 aprile 2001, deve essere interpretato nel senso che una persona ricompresa nella nozione di «passeggero», ai sensi dell'articolo 3, lettera g), del regolamento n. 785/2004, ricade parimenti nella nozione di «passeggero» ai sensi dell'articolo 17 della Convenzione medesima, laddove tale persona sia stata trasportata sulla base di un «contratto di trasporto» ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione stessa.

(¹) GU C 129 del 28.04.2014.